



SEPPURE ECCESSIVA ED IRREGOLARE, LA VELOCITÀ VA COMMISURATA ALLA POSSIBILITÀ DI EVITARE L'OSTACOLO

Secondo la Cassazione ha il 70% di colpa il motociclista che ai 205 Km/h urta l'auto che fa una manovra pericolosa

Non basta dire “velocità eccessiva” perché il grado della colpa dipende dal rapporto col tempo ottimale di avvistamento dell'ostacolo. Tradotto in linguaggio povero è quanto ha affermato la Terza Sezione della Cassazione Civile nella sentenza 9 marzo 2012, n. 3719.

Il motociclista percorreva più di 56 metri al secondo, cioè, inforcando la sua Yamaha, andava a 205 Km/h nonostante piovigginasse. Una Fiat Croma era ripartita da ferma e stava effettuando una manovra di conversione a sinistra da punto contrassegnato da “Stop”. In un attimo l'impatto era stato tremendo: la moto aveva attinto la vettura all'altezza della ruota posteriore destra dopo una frenata di 33,75 metri, ne aveva provocato il testa coda completo, aveva proseguito per 66 metri dopo l'impatto, aveva urtato altra autovettura ed aveva proseguito per ulteriori 42 metri dopo la seconda collisione.

In primo grado ed in appello al motociclista era stata attribuito il 70% della colpa, all'automobilista il 30%. Questa differente quota, però, non è stata stimata secondo un criterio di generale equità, ma attraverso un preciso calcolo. Qual è stata la colpa dell'automobilista? Certo egli non era stato in grado di apprezzare la velocità di un veicolo in avvicinamento verticale, però non poteva certo agevolmente prevedere che, in una giornata piovigginosa, una moto si appropinquasse all'incrocio tenendo una velocità, piuttosto che particolarmente moderata come le condizioni avrebbero imposto, capace di proiettarsi a più di 280 metri in cinque secondi.

Per quanto riguarda il motociclista, invece, sarebbe bastato che rallentasse a “soli” 165 km/h al momento in cui aveva potuto scorgere la vettura (190 metri prima di impattarvi contro) per evitare l'urto.

In altri termini, per sconsiderata fosse stata la sua velocità, almeno avrebbe dovuto commisurarla alla possibilità di evitare l'ostacolo.

Va inoltre considerato un secondo principio di diritto affermato – in materia processuale – nella stessa sentenza 3719/2012, in tema di corresponsione degli interessi per le somme dovute a titolo di risarcimento.

Quanto alla decorrenza degli interessi, afferma la Corte, non essendo stata la somma erogata (nel 1999) in esecuzione della sentenza di primo grado (del 2003), trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2033 cod. civ., secondo la quale gli interessi decorrono dalla data della domanda se viene ripetuto quanto sia stato percepito in buona fede dall'accipiens, come nel caso di specie. Gli interessi sulle somme da restituire sono dunque dovuti dalla data della richiesta (corrispondente alla data del deposito della comparsa di risposta contenente l'appello incidentale dell'Assicurazione). ■

***Dirigente della Polizia di Stato e
Docente di Politiche della Sicurezza
Presso l'Università di Bologna**